



## Consiglio Regionale della Puglia

### XI Legislatura

#### **PDL n. 108/2021**

#### **ATTO CONSIGLIO N. 108**

#### **Emendamento all'art. 1**

All'art. 1 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "la produzione" è aggiunta la parola "locale";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione:

- a) istituisce, anche a fini conoscitivi e promozionali, il registro dei birrifici e microbirrifici artigianali ed agricoli che abbiano stabilimento di produzione in Puglia;
- b) valorizza le imprese del settore che producono birra artigianale, anche attraverso la creazione di contrassegni o marchi dedicati;
- c) promuove e sostiene la creazione di nuove e qualificate imprese nel settore della produzione di birra artigianale ed agricola;
- d) promuove e sostiene l'introduzione di processi innovativi ed ecosostenibili nella produzione della birra artigianale ed agricola, anche attraverso il supporto a interventi di ristrutturazione e ammodernamento degli impianti di produzione e conservazione;

e) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione tra imprese del comparto;

f) favorisce la corretta informazione al consumatore con particolare riguardo alla qualità del prodotto, alle caratteristiche organolettiche e alle materie prime utilizzate;

g) promuove e sostiene la creazione di percorsi turistici esperienziali legati ai luoghi di produzione della birra artigianale ed agricola e di percorsi gastronomici dedicati anche supportando la formazione di operatori specializzati e le iniziative di promozione correlate al comparto brassicolo;

h) promuove e sostiene la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore.

*i) sostiene la partecipazione dei microbirrifici pugliesi alle iniziative fieristiche nonché agli eventi e alle competizioni nazionali e internazionali dedicate al comparto, promuovendo e sostenendo altresì iniziative ed eventi dedicati sul territorio pugliese;*

*j) promuove e sostiene l'internazionalizzazione dei microbirrifici pugliesi anche tramite i canali e commerce o tramite la creazione di un portale web dedicato;*

*k) promuove la creazione di una filiera pugliese della birra artigianale incentivando i produttori che utilizzano materie prime locali;*

*l) incentiva l'acquisto di macchinari e di strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto, ivi compresi i processi di valorizzazione e certificazione di qualità.*

Il Consigliere

Francesco Paolicelli





## Consiglio Regionale della Puglia

### XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

#### **Emendamento sostitutivo dell'art. 2**

L'art. 2 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*" è sostituito dal seguente:

1. Ai fini della presente legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, s'intende:

a) per birra artigianale: la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione;

b) per birra agricola: la birra prodotta da una azienda agricola che utilizza nel ciclo produttivo materie prime provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo, in osservanza del decreto ministeriale 5 agosto 2010 (Individuazione dei beni che possono essere oggetto delle attività agricole connesse di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi); se prodotta in presenza dei requisiti sub a) e b) del presente articolo, la birra "agricola" costituisce una particolare tipologia di birra artigianale;

c) per piccolo birrificio indipendente: un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi;

d) per birrificio agricolo: l'impresa agricola che produce birra quando l'attività rientra in quelle previste dal comma terzo dell'articolo 2135 del Codice Civile;

e) per micro-birrificio: l'attività che, salve le altre caratteristiche di cui alla lettera c) del comma 1, abbia una produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi.

2. L'utilizzo del termine "artigianale" in riferimento a qualsivoglia tipologia di birrificio avviene in conformità con la Legge Quadro Nazionale dell'artigianato 8 agosto 1985, n.443 e della legge regionale 5 agosto 2013, n.24 "Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell'artigianato pugliese".

IL CONSIGLIERE

Francesco Paolicelli



N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

**Emendamento all'art. 3**

Il comma 1 dell'art. 3 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", è sostituito dal seguente:

1. I birrifici regolati dalla presente legge hanno facoltà di svolgere attività di vendita e somministrazione diretta per il consumo sul posto dei prodotti di propria produzione, utilizzando locali e arredi dell'azienda, anche in deroga alla pianificazione locale, con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

IL CONSIGLIERE

Francesco Paolicelli

N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

**Emendamento all'art. 4**

All'art. 4 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo le parole "della lavorazione" sono aggiunte le seguenti "in Puglia";
- b) al comma 1 le parole "dell'orzo" sono sostituite dalle seguenti "dei cereali da birra".

Il Consigliere  
Francesco Paolicelli

N.



## Consiglio Regionale della Puglia

### XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

#### **Emendamento all'art. 5**

All'art. 5 della PDL n. 108/2021, rubricata *"Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese"*, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola *"promuove"* sono aggiunte le seguenti *"e sostiene"*;
- b) al comma 1 le parole *"e di quella agricola"* sono sostituite dalle seguenti *"prodotta dai birrifici pugliesi."*;
- c) al comma 2 dopo le parole *"sulla guida."* sono aggiunte le seguenti *"A tal fine, la Giunta regionale, in collaborazione con il Dipartimento Salute, l'Ufficio Scolastico Regionale, Università ed altri enti competenti, promuove l'organizzazione di percorsi di formazione ed educazione sulle adeguate proprietà nutrizionali e sul consumo consapevole della birra artigianale nell'ambito della c.d. dieta mediterranea ed i possibili abbinamenti tra le diverse tipologie di prodotti brassicoli e le ricette tipiche del territorio regionale."*

Il Consigliere

Francesco Paolicelli





## Consiglio Regionale della Puglia

### XI Legislatura

#### **PDL n. 108/2021**

#### **ATTO CONSIGLIO N. 108**

#### **Emendamento all'art. 6**

All'art. 6 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente "Interventi per la valorizzazione e la promozione della birra artigianale pugliese";
- b) al comma 1 dopo le parole "Commissione consiliare," sono aggiunte le seguenti "sentite le articolazioni regionali delle associazioni di categoria dell'artigianato comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché quelle più rappresentative dei birrifici aventi sede nella Regione,";
- c) alla lettera a) del comma 1, dopo le parole "dell'articolo 1" sono aggiunte le seguenti ", affidandone la gestione al Servizio Attività Economiche della Regione Puglia";
- d) dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente:

c) istituisce il marchio regionale "Birra artigianale di Puglia" utilizzabile dalle imprese che vantino l'iscrizione nel registro di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 della propria attività unitamente a quella del proprio "Mastro Birraio". La Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei birrifici aventi sede nella regione, definisce gli eventuali ulteriori requisiti di accesso, le modalità, le forme e i limiti di utilizzo da parte delle imprese abilitate ad esporli ed apporli.

Il consigliere  
FRANCESCO PAOLICELLI





## Consiglio Regionale della Puglia

### XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

#### **Emendamento aggiuntivo**

Alla PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente:

#### *Art. 6bis*

#### *Formazione professionale - Mastri Birrai e Mastre Birraie di Puglia*


1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione favorisce la qualificazione professionale e la trasmissione delle conoscenze relative alla produzione di birra, nel rispetto della pertinente programmazione regionale ed europea, sostenendo la formazione e l'aggiornamento dei "Mastri Birrai" e "Mastre Birraie" come riconosciuti e annotati nel registro regionale di cui all'art.1, comma 2, let a).
2. Il "Mastro Birraio" o "Mastra Birraia" è la figura tecnica che, all'interno dei microbirrifici pugliesi che producono birra artigianale, svolge il ruolo di responsabile del processo produttivo, gestendo le principali fasi di produzione.
3. Ai fini del riconoscimento e della conseguente iscrizione nel registro regionale di cui all'art.1, comma 2, let. a), il "Mastro Birraio" o "Mastra Birraia" deve attestare il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) aver frequentato, con esito positivo, un apposito corso di qualificazione coerente con la corrispondente figura del repertorio regionale delle professioni unitamente ad almeno un anno di esercizio dell'attività di birraio come titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di produzione della birra;
  - b) aver esercitato per almeno due anni l'attività di birraio in qualità di titolare, collaboratore familiare, socio prestatore d'opera addetto a mansioni a carattere produttivo o come dipendente qualificato all'interno di un'impresa esercente attività di

produzione della birra;

c) avere conseguito, in materia tecnica attinente all'attività di produzione della birra, un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o un diploma di laurea.

4. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, La Regione si avvale del sistema della formazione professionale e, anche stipulando apposite convenzioni, della collaborazione delle università, dei centri di ricerca, degli istituti di istruzione superiore e di enti qualificati.

Il Consigliere  
Francesco Paolice

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Paolice', written over a horizontal line that serves as a signature line.

N.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

**PDL n. 108/2021**

**ATTO CONSIGLIO N. 108**

**Emendamento modificativo**

Il comma 2 dell'art. 9 della PDL n. 108/2021, rubricata "*Norme in materia di valorizzazione e promozione dei prodotti e delle attività dei produttori di birra artigianale pugliese*", è sostituito dal seguente:

2. Limitatamente alle risorse regionali, per gli interventi previsti dalla presente legge, è autorizzata la spesa massima di euro 100.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa nella Missione 16, Programma 1, Titolo 1 per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 mediante prelievo dal capitolo 1110070 "Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di approvazione".

IL CONSIGLIERE  
FRANCESCO PAOLICELLI